

DELIBERAZIONE N. 208 DEL 11/03/2025	
OGGETTO: STIPULA DELL'ACCORDO TRA GLI IFO E L'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ EXTRA RETE FORMATIVA SPECIALISTICA DELLA DOTT.SSA ALBERTA RIZZUTI	
Esercizi/o e conto 2025 Centri/o di costo 3010600 - Importo presente Atto: € - - Importo esercizio corrente: € - Budget - Assegnato: € . - Utilizzato: € . - Residuo: € . Autorizzazione n°: - Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista	STRUTTURA PROPONENTE UOC Affari Generali Il Dirigente Responsabile Massimiliano Gerli UOC AAGG E LEGALE Il Direttore Affari Generali e Legale Massimiliano Gerli Responsabile del Procedimento Maria Laura Cordi L'Estensore Maria Laura Cordi Proposta n° DL-1152-2024
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO Positivo Data 06/03/2025 IL DIRETTORE SANITARIO f.f. Costanza Cavuto	PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Positivo Data 05/03/2025 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Laura Figorilli
Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto data 24/02/2025 Positivo Parere del Direttore Scientifico ISG Maria Concetta Fargnoli data 03/03/2025 Positivo	
La presente deliberazione si compone di n° 7 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante	

e sostanziale:
ACCORDO E PROGETTO FORMATIVO

Il Dirigente della UOC Affari Generali

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 di riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- Visto l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 e approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00015 del 12 febbraio 2025 avente ad oggetto *“Nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.)”* ;
- Vista la deliberazione n. 160 del 18 febbraio 2025 di presa d’atto dell’insediamento del Direttore Generale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri Dott. Livio De Angelis;
- Viste le deliberazioni n. 212 del 16 marzo 2022 e n. 367 del 23 aprile 2024 con le quali sono stati nominati rispettivamente la Dott.ssa Laura Figorilli quale Direttore Amministrativo e la Dott.ssa Costanza Cavuto quale Direttore Sanitario f.f. degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri;
- Visto il D.M. del Ministero della Salute del 20 giugno 2024 di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS di diritto pubblico a Istituti Fi-

sioterapici Ospitalieri (IFO) relativamente alla disciplina di “oncologia” per l’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) e alla disciplina di “dermatologia” per l’Istituto Santa Maria e San Gallicano (ISG);

Visti gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 288/2003 così come modificati ed integrati dall’art. 4 del D. Lgs. N. 200/2022 volti ad incentivare l’attuazione di misure di collegamento e sinergia con altre strutture di ricerca e assistenza sanitaria, pubbliche e private, nonché con le Università;

Premesso che l’art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni, prevede la stipula di specifici protocolli di intesa tra le Regioni e le Università per regolamentare, tra l’altro, i rapporti connessi alla formazione specialistica di area sanitaria;

che il D.I. del 13 giugno 2017 n. 402 definisce gli standard e i requisiti minimi delle scuole di specializzazione nonché disciplina le modalità di svolgimento dell’attività formativa professionalizzante e dei tirocini dei medici in formazione specialistica da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola;

che l’art. 1.2 dell’Allegato 1 al D.I. n. 402/2017 prevede che le strutture sanitarie extra rete italiane “*devono essere obbligatoriamente accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale*”;

che gli IFO sono in possesso degli standard generali e specifici di qualità definiti dal sopraindicato D.I.

Considerato il sopracitato D.I. stabilisce che l’attività formativa professionalizzante e di tirocinio può essere svolta da parte del medico in formazione presso strutture sanitarie italiane e che, a tal fine, è necessario stipulare apposite Convenzioni e redigere i relativi Piani formativi individuali;

Tenuto conto che l’Università Cattolica del Sacro Cuore con nota prot. n. 15743 del 19 novembre 2024 ha chiesto agli IFO di stipulare un accordo per lo svolgimento di attività extra rete formativa specialistica della Dott.ssa Alberta Rizzuti, iscritta

al III° anno della Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria della predetta Università;

che il Direttore della UOC Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervice Facciale degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO), Dott. Raul Pellini, ha manifestato la disponibilità a garantire il percorso formativo del Dott.ssa Alberta Rizzuti e a supervisionare le attività svolte dallo specializzando per il periodo previsto dal progetto formativo della Scuola;

Considerato che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro, e che l'attività dello specializzando non è mai sostitutiva del personale di ruolo;

Rilevato che tutte le attività riferite al progetto individuale formativo (Allegato 1) saranno seguite dal Dott. Raul Pellini, Direttore UOC Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervice Facciale degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri e dal Dott. Luigi Corina per l'Università Cattolica del Sacro Cuore;

Dato atto che il periodo di formazione specialistica extra rete avrà durata di tre mesi a decorrere dal 1 luglio 2025 e con termine il 30 settembre 2025;

Ritenuto opportuno stipulare l'accordo tra gli IFO e l'Università Cattolica del Sacro Cuore per lo svolgimento di attività formativa specialistica extra rete della Dott.ssa Alberta Rizzuti (Allegato 1), che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

Propone

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- stipulare l'accordo tra gli IFO e l'Università Cattolica del Sacro Cuore per lo svolgimento di attività formativa specialistica extra rete della Dott.ssa Alberta Rizzuti (Allegato 1), che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di prendere atto che l'accordo avrà una durata di 3 mesi corrispondente al periodo di tirocinio con decorrenza dal 1 luglio 2025 e con termine il 30 settembre 2025.

La Direzione Medica, la UOC Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervice Facciale e la UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano cureranno tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

Il Dirigente della UOC Affari Generali

Massimiliano Gerli

Il Direttore Generale

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006 n. 2;
- Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico”;
- Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19 febbraio 2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2 luglio 2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02 dicembre 2020, n. 46 del 21 gennaio 2021 e n. 380 del 25 marzo 2021, approvate dalla Direzione Salute e Integrazione Socio-sanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30 marzo 2021;
- Visto l’art. 3 comma 6 del D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l’art. 8 comma 7 della L.R. del Lazio n. 18/94.
- In virtù dei poteri di cui alla delibera IFO n. 160 del 18 febbraio 2025 inerente l’insediamento del Direttore Generale Dott. Livio De Angelis;
- Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e s.m.i., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.
- Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;
- ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente *“STIPULA DELL'ACCORDO TRA GLI IFO E L'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ EXTRA RETE FORMATIVA SPECIALISTICA DELLA DOTT.SSA ALBERTA RIZZUTI”* e di renderla disposta.

Il Direttore Generale

Dott. Livio De Angelis

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

ACCORDO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE E TIROCINIO EXTRA RETE FORMATIVA PRESSO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA

TRA

L'Università Cattolica del Sacro Cuore, con sede legale in Largo Agostino Gemelli, 1 - Milano, codice fiscale n. 02133120150, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Dott. Lorenzo Maria Cecchi, domiciliato per la carica in Roma, Largo Francesco Vito n. 1;

E

Gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri - IFO, con sede legale in Roma, Via Elio Chianesi, 53 CAP 00144, C. F. 02153140583, P.I. 01033011006 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Direttore Generale Dott. Livio De Angelis;

VISTO

- il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante: "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE", e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante: "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509", e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto rettorale n. 2232 del 16 dicembre 2015, recante: <<Modifiche al "Regolamento delle scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli">>;
- il decreto ministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, recante: "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria", in particolare l'art. 3;

- il decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402, recante: “Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria”;
- lo schema di convenzione relativo alla frequenza di strutture al di fuori della rete formativa, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Università Cattolica, nella seduta del 26 gennaio 2018;
- il progetto formativo sottoscritto dal Direttore della Scuola di specializzazione in Otorinolaringoiatria che autorizza il periodo formativo extra rete,

CONSIDERATO CHE

- ai sensi del D.I.M n. 402/2017, Allegato 1, per l’attività formativa professionalizzante e per i tirocini, da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali e che qualora la struttura risulti già facente parte della rete formativa di una scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell’Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura;
- che gli IFO sono contrattualizzati con il SSN;
- il soggetto ospitante dichiara:
 - di non far parte delle reti formative di altri Atenei;
 - di far parte della rete formativa di altro Ateneo e di aver verificato la mancata saturazione del potenziale formativo (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell’Ateneo già convenzionato che frequentano la propria struttura;

TUTTO CIO’ PREMESSO,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

Tirocinante

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso la propria struttura, per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica in Otorinolaringoiatria, la Dott.ssa Alberta Rizzuti, medico in formazione specialistica presso la Scuola di specializzazione in Otorinolaringoiatria dell'Università Cattolica, d'ora in poi denominato "Tirocinante".

Art. 3

Durata tirocinio

L'attività di tirocinio disciplinato dal presente Accordo si svolgerà dal 1° luglio 2025 al 30 settembre 2025 presso gli IFO – Istituti Fisioterapici Ospitalieri. Il periodo di tirocinio potrà essere prorogato previo accordo scritto tra le Parti e accettazione del tirocinante, considerato il limite di 18 (diciotto) mesi.

Lo specializzando, così come previsto dalla normativa vigente, non può svolgere attività di formazione presso strutture esterne per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della Scuola di Specializzazione a cui è iscritto.

Art. 4

Luogo del tirocinio

Il soggetto ospitante, compatibilmente con le ordinarie esigenze dell'Unità Operativa Complessa (U.O.C.) di Otorinolaringoiatria e chirurgia cervice facciale mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature ai fini dello svolgimento delle attività previste nel Piano formativo parte integrante del presente accordo (All. 1).

Art. 5

Obiettivi e modalità del tirocinio

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, lo specializzando svolgerà le attività professionalizzanti descritte nel progetto formativo individuale allegato al presente accordo quale sua parte integrante.

Le modalità operative di svolgimento delle attività saranno concordate tra il Dirigente medico Responsabile della struttura suddetta, la Direzione Sanitaria, e il Consiglio della Scuola e dal tutor.

In caso di variazione del Piano formativo, il contenuto sarà nuovamente concordato tra i tutor e autorizzato dal Direttore della Scuola.

Art. 6

Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

In nessun caso l'attività dello specializzando è sostitutiva del personale di ruolo.

La frequenza del tirocinante è finalizzata all'addestramento previsto dall'ordinamento della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 7

Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza della Dott.ssa Alberta Rizzuti è affidato al tutor aziendale, Dott. Raul Pellini, il quale provvederà a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.

Art. 8

Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata dal Dott. Luigi Corina, tutor universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività, comunicandone preventivamente al presidio ospedaliero.

Art. 9

Tutela assicurativa

Il tirocinante ammesso a frequentare le strutture del soggetto ospitante sarà tenuto al rispetto delle norme interne e all'osservanza di tutte le disposizioni che regolano i servizi sanitari e ospedalieri in particolare.

Durante la sua permanenza presso dette strutture, egli sarà assicurato a cura dell'Università Cattolica contro eventuali infortuni o malattie professionali riportate durante lo svolgimento delle proprie funzioni.

Il soggetto ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, come previsto dall'art. 41, comma 3, del d.lgs. n. 368/1999.

Art. 10

Sicurezza

Le Parti concordano che gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro e, se presente, gli obblighi previsti per il rischio di radiazioni ionizzanti dal d.lgs. n. 101/2020 gravino sulla struttura convenzionata per quanto riguarda i medici in formazione che si trovino presso di essa nell'espletamento di attività connesse alla didattica o alla ricerca.

Entrambe le Parti si impegnano a garantire al proprio personale la formazione di base prevista dal d.lgs. n. 81/2008 e dall'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011.

Gli IFO forniscono l'adeguata formazione e informazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate in relazione alla mansione specifica e alle attività svolte, sorvegliando e verificando l'operato di questi soggetti.

L'informazione riguarderà anche i rischi della struttura, le modalità di gestione delle emergenze e pronto soccorso, i nominativi delle persone formate per queste gestioni, l'ubicazione della cassetta di pronto soccorso, l'eventuale fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ragioni e modalità d'uso e quant'altro utile per lo svolgimento dell'attività in sicurezza.

I medici in formazione specialistica vengono sottoposti ai medesimi controlli sanitari del personale dipendente dall'Unità Operativa cui sono assegnati.

I medici in formazione specialistica devono essere dotati di tutte le protezioni previste per accedere e operare in zone esposte a radiazioni ionizzanti ed essere sottoposti ai relativi controlli dosimetrici e sanitari. Tali incombenze fanno carico alla struttura convenzionata.

L'Università Cattolica, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, provvede a sottoporre i medici in formazione specialistica alla sorveglianza sanitaria per le attività formative professionalizzanti previste dall'ordinamento didattico delle Scuole di specializzazione che si svolgono presso la Fondazione Policlinico universitario "A. Gemelli". I medesimi sono tenuti a presentare al Responsabile della struttura presso la quale si svolgerà la frequenza copia dell'attestato di idoneità alla mansione specifica prodotto dal medico competente dell'Università Cattolica. L'Ufficio competente dell'Ente valuterà la certificazione di idoneità presentata in rapporto ai rischi dell'Azienda.

I medici in formazione specialistica dovranno comunque adempiere a ogni altra indicazione impartita dall'UOC di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervicofacciale del soggetto ospitante, secondo la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Art. 11

Verifica della corretta applicazione dell'accordo

Il Direttore della Scuola e il Dirigente Responsabile, Dott. Raul Pellini, vigilano sulla corretta applicazione del presente accordo e sul suo regolare svolgimento.

Art. 12

Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio, lo specializzando è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal Piano formativo;
- seguire le indicazioni del Tutor del Soggetto Ospitante;
- rispettare scrupolosamente tutti i Regolamenti interni vigenti presso il Soggetto Ospitante;
- frequentare le strutture del Soggetto Ospitante, così come previste nel presente accordo e/o individuate nel Piano formativo nei tempi e con le modalità concordate;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati o informazioni riservate o conoscenze in merito alla gestione sanitaria, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio, che potranno essere oggetto di specifiche sottoscrizioni d'impegno.

Durante l'attività di formazione presso il soggetto ospitante il tirocinante è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza.

Qualora si verificassero, da parte dello specializzando comportamenti lesivi di diritti o interessi del Soggetto Ospitante, quest'ultimo può sospendere ed interrompere lo svolgimento del periodo di formazione fornendone comunicazione scritta alla Scuola.

Art. 13

Trattamento dei dati

Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione del presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali

conformemente al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nel seguito denominato GDPR e al Decreto Legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, novellato dal Decreto Legislativo 101/2018 recante le “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679”. Il trattamento dei dati dovrà avvenire legittimamente, con correttezza e trasparenza nei confronti dell’interessato ai sensi dell’art. 5 GDPR.

I dati personali saranno trattati nei limiti delle finalità di cui al presente accordo.

Le Parti del presente accordo assicurano l’attuazione del principio di minimizzazione nell’utilizzo dei dati, ossia saranno trattati esclusivamente quelli adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario al raggiungimento delle finalità del presente accordo.

I dati saranno conservati per il tempo necessario allo scopo.

L’Università ai sensi dell’art. 24 del GDPR è Titolare autonomo del trattamento dei dati personali dello specializzando in relazione alla gestione amministrativa della carriera (immatricolazione, registrazioni e verbalizzazioni esami, trasferimenti e sospensioni, rilascio del titolo, ecc.) e dell’attività formativa dello stesso (approvazione del programma di formazione di ciascun specializzando e la rotazione tra le strutture della rete formativa, svolgimento esami di profitto annuale e valutazione in itinere, gestione libretto-diario, ecc.).

L’Università fornisce la “Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 per gli utenti che intendono iscriversi alle prove di ammissione e agli esami di stato, per gli utenti che intendono immatricolarsi ai corsi di studio e per gli studenti, laureandi, laureati, specializzandi e dottorandi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore rinvenibile sul sito Istituzionale di Ateneo al seguente link: <https://www.unicatt.it/privacy/informativa-generale-di-ateneo-24072018>.

L’Ente è Titolare autonomo, ai sensi dell’art. 24 del GDPR, dei dati personali dello specializzando trattati per lo svolgimento di tutte le attività di natura amministrativa, organizzativa e/o logistica necessarie per il presente accordo. L’Ente, in qualità di Titolare autonomo dei dati trattati in relazione allo svolgimento delle attività formative di cui al presente accordo, si impegna a nominare lo specializzando persona autorizzata al trattamento dei dati personali di cui all’art. 29 GDPR e dell’art. 2 – quaterdecies del D. lgs. n. 101/2018 (“Codice della Privacy”). Per tutti i trattamenti sopracitati l’Ente, in qualità di Titolare del trattamento, fornisce le informazioni di cui agli artt. 13 e seguenti del GDPR.

L’Università, per il tramite del Consiglio della Scuola di specializzazione designa il Tutor ai fini della supervisione del percorso di formazione dello specializzando.

Il Tutor sarà nominato persona autorizzata al trattamento dei dati personali dall'Università in relazione alle attività contenute nel libretto-diario (svolgimento del programma di formazione individuale dello Specializzando, attestazione delle competenze acquisite, grado di autonomia raggiunto dello specializzando, certificazione delle attività, ecc.).

Le parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 GDPR, garantendo, altresì, un livello di sicurezza, anche informatica, adeguato al rischio, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Le Parti garantiscono sin da ora che tutte le persone che a vario titolo parteciperanno alle attività realizzate nell'ambito del presente accordo saranno soggette all'obbligo di non divulgazione ed alla massima riservatezza, in relazione ai dati personali e più in generale alle informazioni trattate.

Infine, in riferimento alle attività future da realizzarsi nell'ambito del presente accordo, le Parti si impegnano alla corretta tenuta ed aggiornamento dei Registri delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 GDPR.

Art. 14

Elezione di domicilio e foro di competenza

Agli effetti del presente accordo le Parti eleggono il proprio domicilio presso le seguenti sedi:

- Università Cattolica del Sacro Cuore, in Roma, Largo Francesco Vito 1;
- IFO – Istituti Fisioterapici Ospitalieri, in Roma, Via Elio Chianesi, 53.

È fatto obbligo alle Parti di comunicare per iscritto con raccomandata A.R., anticipata tramite fax, o con PEC l'eventuale cambio di domicilio.

Per qualsiasi controversia che possa insorgere tra il soggetto ospitante e l'Università Cattolica in merito all'esistenza, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro di Roma, previo esperimento di un tentativo di accordo bonario fra le Parti a titolo transattivo.

Art. 15

Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università Cattolica.

FIRMA PER L'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

(Dott. Lorenzo Maria Cecchi)

FIRMA PER GLI IFO – ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI

(il Direttore Generale Dott. Livio De Angelis)



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA "A. GEMELLI"
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

PROGETTO FORMATIVO

Il Progetto non può superare 18 mesi (periodo massimo di permanenza all'estero nell'intera durata del corso)

Da effettuarsi presso IFO

Convenzione del __aa 2023-2024__ (o lettera d'intenti)

Nominativo dello specializzando	Rizzuti Alberta
Nato a	[REDACTED] (CS) il [REDACTED]
Indirizzo	[REDACTED] Cap. [REDACTED] Città [REDACTED] Prov. CS
Telefono	[REDACTED] e-mail albrizzuti@libero.it
Codice Fiscale	[REDACTED]

Attuale condizione:
iscritto al III Anno di corso della Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria
presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore – Facoltà di Medicina e chirurgia - Sede di Roma

Azienda ospitante IFO – Istituto Tumori Regina Elena ed Istituto Dermatologico San Gallicano
Indirizzo Via E. Chianesi, 53 (Roma) - Tel 0652661 Fax

Sede/i del tirocinio: UOC Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico- Facciale
Periodo di tirocinio n. 3 mesi dal 01/07/2025 al 30/09/2025

Tutor universitario U.C. Dott. Luigi Corina
Tutor aziendale (nome, cognome, qualifica) Prof. Raul Pellini

Polizze assicurative

- Infortuni professionali per il Rischio HIV e per Epatite "B" e "C"- n. "950N7781" con Zurich Insurance Plc 52.50% (delegataria)- ALLIANZ 47.50% (co-assicuratore) con scadenza 31/12/2024;
- Responsabilità civile verso terzi e operai (RCT RCO) n. 113739052 con Allianz Spa 70% Delegataria – Generali 30% (Coassicuratrice) - esclusa Responsabilità civile medico-sanitaria (*medical malpractice*) con scadenza 31/12/2024;
- P.A.T. INAIL n. 92952127



Obiettivi e modalità del tirocinio

Attività Clinico-assistenziale e chirurgica.
Diagnosi, Trattamento e follow-up dei pazienti affetti da neoplasie del distretto testa-collo,
attività ambulatoriale, di reparto e di sala operatoria.

Obblighi dello specializzando:


Seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza;
prendere atto che la frequenza non costituisce rapporto di lavoro;
Al termine del periodo di frequenza presso la struttura esterna, il medico in formazione specialistica dovrà consegnare al Consiglio della scuola, per la valutazione di merito, una relazione sull'attività svolta e un'attestazione sulla frequenza prestata.

Prima della partenza controllare la scadenza del proprio giudizio d'idoneità e contattare il Servizio di Sorveglianza sanitaria (tel. 063015.8770/0630158771- email: sorveglianza.sanitaria-rm@unicatt.it) per gli adempimenti riguardanti il controllo sanitario (D.L.vo 81/2008, art. 20, comma 2 lettera i).

al rientro in Sede contattare immediatamente il Servizio di Sorveglianza sanitaria (tel. 063015.8770/0630158771- email: sorveglianza.sanitaria-rm@unicatt.it) per gli adempimenti riguardanti il controllo sanitario (D.L.vo 81/2008, art. 20, comma 2 lettera i).

qualora lo specializzando debba essere adibito ad attività radioesponenti, contattare prima della partenza il Servizio di Radioprotezione per eventuali adempimenti. In tutti i casi, il contatto con il servizio di radioprotezione risulta obbligatorio per le seguenti scuole: Anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore; Cardiocirurgia; Chirurgia vascolare; Fisica Medica; Malattie dell'apparato cardiovascolare; Malattie dell'apparato respiratorio; Medicina nucleare; Neurochirurgia; Ortopedia e traumatologia; Radiodiagnostica; Radioterapia; Urologia. **Contattare prima della partenza il Servizio di Radioprotezione per eventuali adempimenti** (indirizzo e-mail: radioprotezione@policlinicogemelli.it tel. n. 06/30155627)

data 15/11/2024

Il medico in formazione specialistica 

Il Direttore della Scuola 

Il Tutor aziendale 